

N. R.G. 2154/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE SECONDA CIVILE

La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Maria Cristina Salvadori Presidente

dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere

dott.ssa Martina Grandi Consigliere relatore ed estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 2154/2021 promossa da:

X

APPELLANTI

contro

con

l'avv. VITTORIO FRANCOIS,

+ ALTRI

APPELLATE

avverso

la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia 7.10.2021 n. 1125 (r.g. n. 2077/2018)



CONCLUSIONI

X

come da atto di precisazione delle conclusioni:

Accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto, in riforma della sentenza nr. 1125/2021, emanata in data 7.10.2021, pubblicata il 7.10.2021, notificata in data 11.10.2021, dichiarare nulla/annullabile e/o in accoglimento di tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: "accertare e dichiarare la falsità delle dichiarazioni rese dalle convenute circa la propria storia clinica presso il ~~XXXXXX~~ ed accertare e dichiarare il carattere diffamatorio delle segnalazioni trasmesse alla Redazione della trasmissione tv "Le Iene Show", delle dichiarazioni rese durante le interviste alla medesima Redazione e quelle rese durante il servizio andato in onda rispettivamente in data "Rovinate dalla a ~~XXXXXX~~" ed in data 04 aprile 2018 e, per l'effetto, condannarle al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre al versamento della somma a titolo di riparazione pecuniaria.

Con vittoria di spese, compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge".

E per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle appellate dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto; con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio.

+ ALTRI

^ come da atto di precisazione delle conclusioni:

Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni avversa istanza, deduzione, richiesta e conclusione, così provvedere:

1. Preliminarmente, dichiarare inammissibile, ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., l'atto di appello, per "non ragionevole probabilità di accoglimento" e per la genericità e la infondatezza dei motivi in esso formulati;
2. Confermare la sentenza di primo grado del Tribunale di Reggio Emilia n.1125/21, rigettando l'appello in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto, per la



comprovata veridicità di quanto viene contestato come propalazione della scrivente

3. Rigettare le richieste istruttorie avanzate nell'atto d'appello, perché inammissibili e già rinunciate in primo grado, poiché non inserite nella memoria conclusiva;
4. Condannare gli appellanti (X)
in persona del legale rapp.te p.t., ed il Dott. Y al pagamento delle
spese, e compensi del secondo grado di giudizio, come da nota spese che verrà
depositata.

Y come da comparsa di costituzione e risposta:
Voglia l'adita Corte di Appello di Bologna previa ogni più utile declaratoria di legge,
In via istruttoria: non ammettere le prove richieste da parti appellanti;
Nel merito: respingere l'avanzato gravame nei confronti della Sig.ra Y in
ogni sua parte perché del tutto infondato con conseguente conferma integrale della
sentenza n.1125/2021, del 07.10.2021, RG n°2077/2018, del Tribunale di Reggio Emilia,
dott.ssa Luisa Poppi.
Con conseguente vittoria di spese ed onorari del giudizio oltre accessori di legge.

+ ALTRI come da atto di precisazione delle conclusioni:
Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e
deduzione,
nel merito:
- rigettare l'appello avverso la sentenza n. 1125/2021 del Tribunale di Reggio Emilia,
G.U dott.ssa Poppi, emessa e pubblicata in data 7 ottobre 2021 in quanto infondato in
fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la menzionata sentenza in tutte le sue parti;
- respingere, in ogni caso, le domande formulate dal X
nonché, in proprio, dal dott. Y nei confronti della Sig.ra
in quanto infondate in fatto e in diritto;
- condannare il (X) nonché, in proprio, il
dott. Y al pagamento a favore della Sig.ra Y di una
somma, anche equitativamente quantificata, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.;



in via istruttoria:

- *rigettare le istanze istruttorie avanzate nei confronti della Sig.ra Favaretto perché inammissibili, irrilevanti e generiche.*

Con vittoria di spese e onorari, oltre accessori di legge, da distrarre a favore del difensore antistatario.

come da atto di precisazione delle conclusioni:

Voglia l'Ill. ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi enucleati in premessa confermare la sentenza impugnata e per l'effetto, preliminarmente, in ordine alla posizione della sig.ra per le ragioni suesposte dichiarare la sua estromissione dal presente giudizio e per l'effetto condannare parte attrice alla refusione delle spese legali.

Nel merito: dichiarare la conferma della sentenza di primo grado in ogni sua parte con condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio con istanza ex art. 93 cpc a favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.

come da atto di precisazione delle conclusioni:

Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis:

Nel merito: confermare integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Reggio Emilia n.1125/2021, per essere la pronuncia correttamente e logicamente motivata in ogni sua parte e il gravame del tutto infondato in fatto e in diritto;

rigettare le domande formulate dagli attori in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte;

condannare parte appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per i motivi esposti.

Con vittoria di spese e onorari, oltre accessori di legge, da distrarre a favore del difensore antistatario.

In via istruttoria:

rigettare le istanze istruttorie formulate dagli appellanti, considerando che le stesse sono da ritenersi rinunciate in primo grado;



dichiarare l'inammissibilità dei nuovi documenti depositati dall'appellante in data 05/04/2022 nonché del deposito effettuato dagli appellanti in data 18/02/2022, in quanto irrituali e/o non autorizzati.

+ ALTRI come da atto di precisazione delle conclusioni:

Respinta ogni diversa istanza, respingersi l'appello proposto da 
dal dott.  dichiarandolo preliminarmente
inammissibile ai sensi degli art. 348/bis e 348/ter c.p.c.

In ogni caso respingersi l'appello perché infondato in ogni sua parte, con conferma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Reggio Emilia.

Rigettare in ogni caso ogni istanza istruttoria, perché inammissibile, improponibile ed irrituale.

Dichiararsi l'irritualità ed inammissibilità del deposito effettuato dagli appellanti in data 5.04.22 relativo a n. 2 CD, per i motivi già esplicitati nelle note scritte per l'udienza 6/09/22.

Condannando inoltre gli appellanti al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, inclusi oneri fiscali, previdenziali e spese forfetizzate; con distrazione delle spese legali a favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c., in quanto ha anticipato le spese e non percepito le competenze.

+ ALTRI come da comparsa di costituzione e risposta:

Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,

In via preliminare ed inaudita altera parte: dichiarare, per le ragioni esposte nella parte motiva, con il provvedimento applicabile, emesso inaudita altera parte, tenuti in solido il  d il  alla refusione in favore della signora  delle spese processuali così come liquidate nel primo grado di giudizio, disponendone il pagamento in favore dell'antistatario procuratore.

In via principale: respingere integralmente, per le ragioni esposte nel presente atto, ed in ogni sua parte, l'Appello promosso avverso la Sentenza n. 1125/2021 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia, Dott.ssa Luisa Poppi, in data 07/10/2021 pubblicata in data 07/10/2021,



pronunciata nella causa n. 2077/18 R.G. e, conseguentemente, confermare, per le ragioni esposte nel presente atto, la sentenza impugnata.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 10.11.2021

e X
propongono appello nei confronti di

Y + ALTRI

: avverso la sentenza 7.10.2021 n. 1125 con cui il Tribunale di Reggio Emilia, ritenuta la veridicità delle informazioni rese dalle convenute in forma scritta o orale agli inviati della trasmissione:

- rigetta la loro domanda di risarcimento del danno da diffamazione, *in thesi* cagionato dalla diffusione di un servizio televisivo intitolato «*Rovinate dalla*» nell'ambito del programma «*Le Iene Show*» in data ;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da inadempimento proposta da

L'inchiesta trae origine dalle segnalazioni di ventinove pazienti che si sono avvalse delle prestazioni chirurgiche offerte dalla clinica riportando danni alla salute e/o conservando gli inestetismi di cui avevano chiesto l'eliminazione e sfocia in interviste, telefoniche e di persona, divulgate dal programma televisivo.

L'appellante censura la sentenza nelle parti in cui il giudice:

- a. non motiva il rigetto della domanda in rapporto a ciascuna convenuta, né gli elementi del reato, oggettivi e soggettivi («A. *Primo motivo di Appello: erronea e/o falsa applicazione dell'art. 595 c.p. e dell'art. 116 c.p.c., illogicità e contraddittorietà della sentenza*»);
- b. non si pronuncia sulla domanda nei confronti di *contumaci* («B. *Secondo motivo di Appello: violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia*»);



c. non condanna e cui domande riconvenzionali sono state dichiarate inammissibili, al pagamento delle spese processuali («C. Terzo motivo di appello: omessa statuizione sulle spese di giudizio»).

Delle convenute si costituiscono in giudizio *Y + ALTRI*

eccependo l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'appello.

La causa è posta in decisione all'udienza cartolare del 7.11.2023 sulle conclusioni in epigrafe con assegnazione di un termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali dalla comunicazione dell'ordinanza del 14.11.2023 in data 22.11.2023.

1.

Si esamina il primo motivo d'appello secondo l'ordine delle doglianze relative a ciascuna convenuta, osservandosi preliminarmente che:

- a. nell'accertare l'osservanza dei limiti alla libertà di critica e di manifestazione del pensiero, il Tribunale ritiene implicitamente la tipicità delle condotte asseritamente diffamatorie, mentre l'esclusione della loro antigiuridicità obiettiva assorbe la successiva valutazione dell'elemento soggettivo (dolo generico);
- b. le richieste istruttorie dell'appellante, inammissibili e/o irrilevanti per la loro genericità ed inconferenza, devono intendersi rinunciate, poiché riproposte solo in atto d'appello e non con le note finali sostitutive dell'udienza di discussione orale della causa *ex art. 281 sexies c.p.c.*, neppure genericamente o per rinvio agli atti, né con le note sostitutive delle udienze *ex artt. 350 e 352 c.p.c.* (cfr. CC I 19.2.2021 n. 4487);
- c. la verità dell'affermazione, quale fatto impeditivo dell'illecito civile, deve essere provata dal convenuto e può essere oggettiva o putativa, allorquando i fatti siano verosimili in rapporto alla fonte, nel qual caso compete alla controparte dimostrarne l'inattendibilità (CC III 26.4.2022 n. 12985).

1.1.

Gli appellanti censurano la ritenuta veridicità delle affermazioni di *(«firmare consenso sotto anestesia»)* e di *(«firmare dei fogli un attimo prima che la anestesia facesse effetto» e «minacce»)* specificando testualmente di non contestare i danni causati dalle prestazioni mediche (appello, p. 22 e 24: «*Gli attori non hanno agito in giudizio per contestare il riferito esito dannoso della procedura chirurgica*») senza indicare



il momento in cui avrebbero adempiuto l'obbligo informativo (art. 116 c.p.c.), neppure con le richieste istruttorie («5) *Sa riferire se la sig.ra [redacted] ha sottoscritto il modello di consenso che le si rammostra successivamente alla somministrazione del farmaco anestetico il giorno dell'intervento?»*; «7) *Sa riferire se la sig.ra [redacted] ha sottoscritto il modello di consenso che le si rammostra successivamente alla somministrazione del farmaco anestetico il giorno dell'intervento?»*).

Per converso, la verosimiglianza degli asserti, se non la loro veridicità, è confermata dalla concordanza delle affermazioni rese dalle convenute in un momento in cui non si conoscevano e il riscontro documentale degli ulteriori fatti esposti, in particolare: le dimissioni di [redacted] del centro medico nelle ore susseguenti all'esecuzione della mastoplastica ed il suo successivo ricovero d'urgenza nel reparto di terapia subintensiva di un diverso ospedale per «*emorragia post chirurgica con anemizzazione e sincope*» (doc. 2 conv., p. 1) nonché il ricovero d'urgenza di [redacted] dopo quattro giorni dalla mastoplastica additiva per lo svuotamento di un ematoma (doc. 3 conv.).

A prescindere dalla ritualità dell'allegazione e dall'imputabilità dell'espressione «*minacce*», entrambe fondatamente contestate da [redacted] poiché gli appellanti le hanno attribuito in primo grado una diversa condotta (citazione, p. 17: «*gente poco seria*»), la sua indole diffamatoria è oggetto di un'affermazione incidentale e tautologica che non svolge censure alla sentenza, neppure sotto il profilo dell'eventuale omessa pronuncia del giudice.

1.2.

Gli appellanti criticano la ritenuta veridicità dell'affermazione di [redacted] «*mi hanno rovinata*» e l'epiteto «*sti schifosi*», specificando testualmente di non aver contestato i danni causati dalle prestazioni sanitarie (appello, p. 22: «*Gli attori non hanno agito in giudizio per contestare il riferito esito dannoso della procedura chirurgica*»).

A prescindere dalla contraddittorietà degli assunti e della genericità della doglianza, le conclusioni rassegnate dai consulenti medico-legali nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva radicato dalla convenuta confermano l'asimmetria delle mammelle, indicandone come cause alternative plausibili un'erronea dislocazione della protesi sinistra per imperita predisposizione delle tasche sottomuscolari o un'incolpevole contrattura muscolare (doc. 4 att.). Non può, quindi, revocarsi in dubbio la verità, perlomeno putativa,



dell'imputazione agli appellanti dalla lesione anatomico-funzionale residua alla mastoplastica («*mi hanno rovinata*»), né a diversa conclusione induce la sentenza con cui il Tribunale di Reggio Emilia ha definito la causa di merito successiva (16.2.2022 n. 188; r.g. n. 1792/2021), poiché il rigetto della domanda è dipeso esclusivamente dal dubbio sulle probabili cause della patologia residua all'accertamento tecnico.

Del tutto apparente, se non assente, e, perciò, inammissibile è la censura dell'espressione accessoria («*sti schifosi*»), fermo che l'opinione graffiante della convenuta non trasmoda in valutazioni volgari o ripugnanti, ma si allinea agli scopi, perseguiti dalla paziente, di denuncia sociale di errori medici incidenti sulla salute delle persone e di dissenso ragionato.

1.3.

Gli appellanti censurano le affermazioni di [redacted] («*Avvoltoi*», «*smascherate le truffe*», «*gente senza né arte né parte*») e specificano testualmente di non contestare i danni causati dalle prestazioni sanitarie (appello, p. 26: «*Gli attori non hanno agito in giudizio per contestare il corretto esito dannoso della procedura chirurgica*»), limitandosi a dedurre di aver documentato la sua intervista e di aver articolato richieste istruttorie.

Il rilievo non soddisfa l'onere di specificità dei motivi richiesta dall'art. 342 c.p.c., poiché l'esposizione delle sue ragioni non consente al giudice dell'appello di individuare il contenuto delle censure (cfr. CC II 28.10.2020 n. 23781) né di rivalutare l'accertata veridicità dei fatti esposti dalla paziente.

1.4.

Gli appellanti censurano le affermazioni di [redacted] («*un'enorme cicatrice nell'addome*»; «*ho scoperto da un altro chirurgo che mi avevano tagliato troppa pelle e sono rimasta piegata a 90 gradi per mesi*»), deducendo che dal fascicolo clinico della paziente si evincono la sua guarigione dalla patologia e la sua corretta postura («4) Sa riferire se la sig.ra [redacted] quando si è sottoposta ai controlli in data 18.06.2016 (medicazione), il 22.06.2016, il 13.07.2016 si presentava in posizione eretta o piegata a 90 gradi?»; «5) Sa riferire se la sig.ra [redacted] quando si è sottoposta ai controlli in data 18.06.2016 (medicazione), il 22.06.2016, il 13.07.2016 veniva accompagnata o in autonomia?»).



Il Tribunale afferma che la paziente rifiutò l'intervista poiché aveva già agito per il risarcimento dei danni subiti e che gli appellanti non lo hanno smentito nelle difese successive; accerta negativamente, quindi, la condotta che le è contestata.

Gli appellanti si limitano ad eccepire che la convenuta non ha intrapreso un'azione giudiziaria e che declinò la richiesta delle inviate del programma per aver già ricevuto la notifica del suo atto di citazione.

Osservata l'assoluta irrilevanza della natura, giudiziaria o extragiudiziaria, delle iniziative della paziente e delle ragioni per cui non rispose alle domande delle *reporter*, è assorbente ai fini del rigetto del motivo d'appello che gli appellanti non solo non criticano, ma confermano la statuizione del Tribunale sul rifiuto della convenuta di essere intervistata (atto d'appello, p. 27) e non indicano dove, come e a chi  rivolse le affermazioni asseritamente diffamatorie.

1.5.

Gli appellanti censurano le affermazioni di  («ragazze convinte di essere state operate da un chirurgo poi si ritrovano in mano una cartella clinica firmata da un altro chirurgo») deducendo che paventino una falsificazione della cartella clinica del suo ricovero e specificano testualmente di non contestare i danni causati dalle prestazioni sanitarie (appello, p. 28: «*Gli attori non hanno agito in giudizio per contestare il riferito esito dannoso della procedura chirurgica*»), quali accertati – afferma il giudice – nell'ambito di un procedimento di istruzione preventiva da cui sono emersi l'inidonea esecuzione della mastoplastica e l'impiego di protesi sovradimensionate (T Milano, r.g.n. 18115/2018: doc. 11 conv.).

La citazione non individua la condotta asseritamente diffamatoria di  limitandosi a documentarne la denuncia all'editore del programma televisivo (doc. 19 att.).

Nelle difese successive, pur a fronte dell'eccezione avversaria di nullità dell'*editio actionis*, l'espressione è riportata senza indicazione di chi l'ha pronunciata.

Fermo ciò, nel merito si osserva che:

- a. la missiva del 4.1.2018 ha un unico destinatario ed il suo contenuto non è stato diffuso dai servizi televisivi in questione;



- b. l'affermazione riferisce dell'esperienza di un'altra paziente, , che ha confermato alla convenuta (doc. 16 conv.) di essere stata seguita da un medico e operata a sua sorpresa da un diverso chirurgo;
- c. la convenuta ha chiesto invano al centro l'accesso alla cartella clinica di (doc. 17 conv.).

A prescindere, quindi, dalla configurabilità di una comunicazione involgente una pluralità di persone, è confermata la verità putativa dell'informazione resa. Inoltre, l'interpretazione datane dagli appellanti non corrisponde né al dato testuale né alla volontà di , la cui dichiarazione indica letteralmente la scoperta delle pazienti, successiva alle procedure chirurgiche, di essere state operate da un professionista diverso dal medico che le aveva seguite anteriormente.

2.

Gli appellanti censurano le affermazioni di («con rischio di setticemia» e «rischio di morte»; «ho rischiato di morire per rifarmi il seno») deducendo, con il secondo motivo d'appello, il vizio di infrapetizione della sentenza, poiché il giudice non si è pronunciato sulla domanda proposta nei confronti delle contumaci

Il motivo è in parte inammissibile: a prescindere dall'omessa indicazione della condotta diffamatoria ascritta ad , gli appellanti specificano di citarla ai soli fini di cui all'art. 332 c.p.c. (atto d'appello, p. 35: «La citazione veniva notificata, ai soli fini di cui all'art. 332 c.p.c., anche a .

; comparsa conclusionale, p. 25) e, nella comparsa conclusionale, insistono solo per la condanna di «*Y + ALPI*»; quindi, la domanda nei confronti di deve intendersi perlomeno rinunciata.

In merito alla domanda nei confronti di non esaminata dal Tribunale, va osservato che la citazione introduttiva imputa alla paziente una frase leggermente diversa (p. 17: «Operata tre volte con rischio di setticemia, per la terza volta rischio di morte») limitandosi a dedurre la falsità (ivi: «L'affermazione è palesemente falsa, nella documentazione clinica è rinvenibile il verbale operatorio che fa fede, ai sensi



4.

Le spese seguono la soccombenza e sono determinate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n. 55 considerando le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese. Ne va, inoltre, disposta la condanna in favore dello Stato per la parte ammessa al gratuito patrocinio e la distrazione in favore del difensore di dichiaratosi antistatario. Sono, invece, irripetibili le spese di vocata in appello sin dal principio ai soli fini di cui all'art. 332 c.p.c.

L'art. 96¹ c.p.c. richiede la prova di uno specifico danno che nessuna delle parti ha allegato (CC III 27.10.2015 n. 21798). L'art. 96³ c.p.c., invece, stabilisce una sanzione la cui natura non è intrinsecamente difforme dal danno punitivo (CC VI-3 21.2.2018 n. 4136). Entrambi sottendono la consapevolezza dell'infondatezza delle domande proposte e delle tesi sostenute o l'inosservanza della normale diligenza per l'acquisizione di tale coscienza; non è sufficiente, invece, la mera opinabilità del diritto fatto valere (CC I 9.2.2017 n. 3464). Ne consegue il rigetto delle domande ex art. 96 c.p.c. proposte nei confronti degli appellanti.

Deve infine darsi atto della completa reiezione dell'appello ai fini di cui all'art. 13¹ *quater* d.p.r. 30.5.2002 n. 115.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello di e nei confronti di

X
y + ALTRI

avverso la

sentenza del Tribunale di Reggio Emilia 7.10.2021 n. 1125:

- 1- rigetta l'appello e conferma la sentenza;
- 2- rigetta le domande ex art. 96 c.p.c.;
- 3- condanna e in solido tra loro al pagamento delle spese processuali dell'appello in favore di y + ALTRI, che liquida per ciascuna appellata in € 6.000,00 per compensi, oltre spese forfetarie (quindici per cento dei compensi) e accessori;
- 4- condanna e in solido



tra loro al pagamento delle spese processuali dell'appello di *Almi*, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori, distraendole in favore del difensore dichiaratosi antistatario;

5- condanna *X* ni s.r.l. e in solido tra loro al pagamento in favore dello Stato delle spese processuali dell'appello di , che liquida in € 4.996,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori;

6- dà atto della completa reiezione dell'appello ai fini di cui all'art. 13^{1 quater} d.p.r. 30.5.2002 n. 115.

Deciso in Bologna nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024

Il Consigliere relatore ed estensore

Martina Grandi

Il Presidente

Maria Cristina Salvadori

